

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 55 del 19/03/2014 - rif. PREC 217/13/L

Parere di Precontenzioso n. 55 del 19/03/2014 - rif. PREC 217/13/L d.lgs 163/06 Articoli 3, 38 - Codici 3.1, 38.1

Art. 38, comma 1 e art. 53, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale da parte di tutti i progettisti incaricati della progettazione esecutiva- Le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 concernono tutti i contratti pubblici (art. 3, comma 3) qualunque ne sia la tipologia e l'oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e dalla procedura di scelta del contraente adottata (cfr. determinazioni AVCP n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio 2012, n. 4 del 10 ottobre 2010).

Parere di Precontenzioso n. 55 del 19/03/2014 - rif. PREC 217/13/L d.lgs 163/06 Articoli 38, 53 - Codici 38.1, 53.1, 53.1.2

Il comma 3 dell'art. 53, dispone che "quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione"; ne deriva la necessaria presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici a carico di tutti i progettisti incaricati della progettazione esecutiva, anche di quelli facenti parte di un apposito raggruppamento temporaneo di professionisti.

Parere di Precontenzioso n. 55 del 19/03/2014 - rif. PREC 217/13/L d.lgs 163/06 Articoli 2, 38, 46 - Codici 2.1, 38.1, 46.1

L'omissione della dichiarazione ex art. 38 non è passibile di integrazione o di regolarizzazione per documento incompleto o difettoso, trattandosi, in tal caso, di "plateale omissione di una dichiarazione obbligatoria" (cfr. Consiglio di Stato, n. 1896/2012); i limiti che incontra il potere-dovere di chiedere una integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete, sono improrogabili data l'esigenza di tutelare la par condicio, il che rende impossibile il soccorso a fronte di inosservanza di adempimenti procedurali significativi, o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara (Cfr. C. di S. Sez. III, n. 2906/2011).